

confessando che, inizialmente, avevo pensato al gesto di uno squilibrato il quale, all'insaputa dei responsabili dell'Ambasciata stessa, avesse utilizzato abusivamente il suo marchio. Ho saputo poi trattarsi invece di un'inaudita forma di propaganda;

simili iniziative, al di là del cattivo gusto, appaiono del tutto controproducenti nella prospettiva della costruzione di un sereno confronto sui temi della pace in Medio Oriente —:

se il Ministro non intenda manifestare attraverso le opportune sedi diplomatiche il proprio disagio di fronte a simili iniziative che minano ogni possibile pacificazione. (4-08311)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

GROTTO. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 290 del 27 ottobre 2003 (cosiddetta «salva *black out*») è stato introdotto il principio per cui, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, può essere autorizzato l'esercizio di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW anche in deroga ai limiti di emissione in atmosfera e di qualità dell'aria;

tale legge ha di fatto consentito il mantenimento in funzione della centrale di Porto Tolle che, attiva dai primi anni '80, è uno dei più grandi impianti esistenti in Italia, responsabile dell'8 per cento della produzione elettrica nazionale, con quattro sezioni da 660 MW cadauna (per complessivi 2640 MW) alimentate ad olio combustibile denso (OCD);

in base al decreto-legge del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, la centrale doveva essere ambientalizzata entro l'anno 2000 (scadenza successivamente spostata al 2002) in considerazione della straordinaria valenza naturalistica ed ambientale del territorio in cui è situata (quello del delta del Po), da destinare a parco naturale;

a tutt'oggi, dopo circa tredici anni quindi, l'Enel produzioni Spa proprietaria dell'impianto, non ha ancora provveduto ad metterlo a norma ed anzi, a seguito del decreto legge n. 79 del 1999 (cosiddetta «Bersani»), ne ha legato l'ambientalizzazione alla riconversione in orimulsion (di fatto barattando un dovere con un ritorno economico);

ciò non bastando, nella tabella fornita dal Ministero delle attività produttive il 12 settembre 2003, contenente le richieste per nuove centrali elettriche o per la modifica di quelle esistenti, vi è la novità della sospensione da parte dell'Enel del procedimento di via relativo all'impianto di Porto Tolle;

il Ministero delle attività produttive ha nuovamente aggiornato, in data 13 novembre 2003, l'elenco delle richieste su menzionate annunciando nel contempo il riavvio delle istruttorie relative alla revisione progettuale della centrale di Porto Tolle;

nel frattempo, l'amministratore delegato Scaroni ha annunciato che prima di Natale avrebbe sottoposto al Cda, in sede di aggiornamento del piano per il 2004-2008, anche altre ipotesi di riconversione oltre quelle già in programma, precisando che queste si sarebbero probabilmente rese necessarie alla luce dello slittamento dei tempi per la prevista riconversione di Porto Tolle (nonché del ridimensionamento della riconversione a carbone di Civitavecchia);

da notizie di recente apparse sui quotidiani nazionali, sembrerebbe che l'ente petrolifero statale venezuelano Pdvs (che nei mesi scorsi ha inglobato

nella Divisione Oriente la società Bitor), attraverso il suo presidente Alì Rodriguez abbia manifestato l'intenzione di interrompere le esportazioni di orimulsion verso Italia e Canada a favore dell'invio di 6 milioni di tonnellate del prodotto verso la Cina —:

se gli slittamenti sin qui denunciati siano dovuti ad effettivi aggiornamenti del progetto di riconversione di Porto Tolle o siano piuttosto da ricondurre ai mutamenti di proprietà avvenuti nella società Bitor in Venezuela;

che cosa in concreto le autorità competenti intendano fare per mettere fine ad una inadempienza di tale gravità da porre una seria ipoteca sulla sicurezza di funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale. (5-02674)

POLLEDRI e DIDONÈ. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Provincia di Brescia è la prima provincia agricola d'Italia per il latte e per la carne;

a Brescia non è presente una Borsa Merci;

per consuetudine gli allevatori di suini della provincia di Brescia hanno come riferimento i listini della Borsa merci di Mantova gestita dalla locale Camera di commercio (CCIAA);

la Camera di commercio è un ente esponenziale rappresentativo delle attività economiche, con il fine di promuovere e coordinare lo sviluppo dell'economia, nello specifico della provincia, in armonia con gli interessi generali della nazione;

un gruppo di allevatori di suini della Provincia di Brescia, prima provincia produttrice di suini, nel 1999 ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi», alla CCIAA per estrarre copia dei documenti inerenti alla formazione del listino prezzi dei suini da macello;

ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

a fronte del diniego della CCIAA di Mantova, alle richieste di accesso, il suddetto gruppo di allevatori è ricorso vittoriosamente al TAR;

dall'esame della documentazione così ottenuta, in particolare dei verbali della Commissione prezzi, è stato accertato una procedura generica;

per effetto di tali risultanze nel giugno del 1999, sempre gli stessi allevatori hanno presentato un ricorso al TAR — Brescia — per la verifica della conformità alla legge dei procedimenti usati dalla CCIAA di Mantova;

con sentenza del TAR — Brescia — sono stati annullati, in particolare, i bollettini della CCIAA ed è stato stabilito che il procedimento usato per arrivare alla formazione dei prezzi era contrario alla normativa in vigore che regola le Borse merci, nonché ai principi fondamentali del diritto amministrativo, nello specifico all'obbligo di motivazione dei provvedimenti provenienti dalla pubblica amministrazione, sottolineando quindi la mancanza di trasparenza e legalità;

il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente CCIAA, ha confermato integralmente la sentenza del TAR — Brescia — evidenziando che i prezzi stabiliti dai listini della Borsa merci di Mantova «sono prezzi imposti e non rispecchiano il mercato reale»;

gli allevatori bresciani lamentano il profilarsi di una crisi in un settore rilevante come quella della zootecnia dovuta ad elevati costi di produzione;

ulteriore elemento che incide sulla trasparenza e sulla concorrenzialità è l'assenza di una Borsa Merci a Brescia da cui ne deriva la necessità di non fare più riferimento alla Borsa Merci di Mantova la quale è risultata, per effetto delle sentenze amministrative, non sempre « adeguata »; nonché l'esigenza di un eventuale controllo sull'operato della CCIAA di Mantova —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far fronte alle necessità degli allevatori della Provincia di Brescia, in particolare sulla necessità di istituire una borsa merci a Brescia, con la premessa che se non si interverrà si rischia di giungere ad una crisi in un settore rilevante quale è quello della zootecnia.

(5-02678)

Interrogazione a risposta scritta:

RUZZANTE. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

come segnalato dalle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori dell'Enel, da alcuni mesi è in corso una radicale trasformazione dell'Azienda, tramite lo strumento delle disposizioni organizzative, senza dare la possibilità, alle rappresentanze sindacali, di esprimere alcuna valutazione sul merito delle scelte;

attraverso una recente disposizione organizzativa, adottata anche questa senza interpellare le organizzazioni sindacali, della regione Veneto sono state cancellate tutte le Direzioni Territoriali, confermando solo le Unità operative a livello regionale;

non si riesce a comprendere quali possano essere i vantaggi economici e funzionali derivanti dalla rinuncia al coordinamento delle realtà territoriali, né si comprende come potrà concretizzarsi il coordinamento di decine di realtà territoriali, poste in capo ad un medesimo responsabile aziendale;

il modo con cui l'Azienda ha deciso di procedere finirà con il favorire una situazione conflittuale che, stando alle Associazioni sindacali, non migliorerà a seguito della sottoscrizione del Protocollo sulle relazioni sindacali prevista a breve —:

se siano al corrente di quanto sta avvenendo all'interno dell'Enel;

se non ritengano che scelte così importanti per il futuro di Enel debbano essere prese di concerto con le organizzazioni sindacali e non con semplici disposizioni organizzative, che trascurano del tutto il punto di vista del sindacato dei lavoratori;

se non ritengano che la scelta di sopprimere le direzioni territoriali vada nella direzione di rendere più gravosa, o addirittura impossibile, tutta l'attività di coordinamento delle realtà territoriali.

(4-08303)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

in base a quanto disposto da detto regolamento, risulta che:

a) il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le Soprintendenze regionali (articolo 1, comma 4);

b) le Direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa;